ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3814 del 14/08/2020
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA GIAMA DI OTTAVIANI GABRIELLA E MAZZA BARBARA SNC CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI POGGIO TORRIANA ¿ VIA DELL'INDUSTRIA 19 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ATTIVITA' DI CARPENTERIA METALLICA LEGGERA SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI POGGIO TORRIANA ¿ VIA DELL'INDUSTRIA 19. RETTIFICA PROVVEDIMENTO N. 977 DEL 02/03/2020.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3944 del 14/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno quattordici AGOSTO 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA GIAMA DI OTTAVIANI GABRIELLA E MAZZA BARBARA SNC CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI POGGIO TORRIANA – VIA DELL'INDUSTRIA 19 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ATTIVITA' DI CARPENTERIA METALLICA LEGGERA SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI POGGIO TORRIANA – VIA DELL'INDUSTRIA 19. RETTIFICA PROVVEDIMENTO N. 977 DEL 02/03/2020.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA l'autorizzazione Unica Ambientale adottata con provvedimenti del Dirigente n. 977 del 02/03/2020 e n. 1771 del 20/04/2020 di rettifica, in capo alla ditta GIAMA di Ottaviani Gabriella e Mazza Barbara Snc;

ACQUISITA al PG di Arpae Rimini prot. n. 95253 del 02/07/2020 la nota a firma dell'Ing. Marina Biguzzi, che evidenzia incongruenze ed errori contenuti nell'allegato A al provvedimento n. 977 del 02/03/2020;

DATO ATTO che l'Allegato A sopra citato, è stato redatto sulla base della Relazione Tecnica del Servizio Territoriale di Arpae Rimini;

RITENUTO necessario pertanto chiedere al sopra citato Servizio Territoriale, con nota prot. n. 96213 del 03/07/2020, le proprie osservazioni in merito;

DATO ATTO che non sono pervenute osservazioni dal Servizio Territoriale;

RITENUTO opportuno procedere alla rettifica dell'Allegato A al richiamato provvedimento n. 977 del 02/03/2020, mediante sostituzione dello stesso;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90 è l'Ing. Giovanni Paganelli, Responsabile dell'Unità "AUA ed Autorizzazioni Settoriali", del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI RETTIFICARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata con provvedimento n. 977 del 02/03/2020 e rettificata con provvedimento n. 1771 del 20/04/2020, come segue:

 l'Allegato A al sopra citato provvedimento n. 977 del 02/03/2020 è sostituito dall'Allegato A al presente provvedimento;

2. La **rettifica adottata** con il presente provvedimento **assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

3. DI CONFERMARE, senza alcuna variazione tutte le altre disposizioni e prescrizioni dettate con i sopra citato provvedimento **n. 977/2020** il quale dovrà essere conservato presso la sede dell'impianto, unitamente al presente, ed esibito ad eventuali richieste di controllo;

4. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Poggio Torriana, Arpae SAC - Servizio Autorizzazioni e Concessioni, a Arpae Servizio Territoriale Sezione di Rimini) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

5. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

6. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento;

7. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI
Dott. Stefano Renato de Donato

ALLEGATO A

CONDIZIONI:

La Società nello stabilimento in oggetto, svolge l'attività di "Carpenteria metallica";

Esegue le operazioni di saldatura alluminio, ferro e acciaio inox; oltre a lavorazioni meccaniche a secco e ad olio (taglio e foratura);

Il punto di emissione E1 (Saldatura) raccoglie 3 postazioni oltre al robot di saldatura.

Il gestore dichiara che il consumo di olio per le attività di lavorazioni meccaniche è pari a 60 l/anno; tale attività rientra fra la attività in deroga di cui all'art.272 comma 1, al punto 1° parte I allegato IV del D.Lgs.152/06 parte V.

Il gestore dichiara un consumo di filo per saldatura inox pari a ca 70 kg/anno, filo per saldatura ferro pari a 15 kg/anno e filo per saldatura alluminio pari a 60 kg/anno (inferiore a 40 kg/mese);

Il gestore, attraverso un calcolo teorico, comunica di essere al di sotto della soglia di rilevanza (Tabella A1della Parte II allegato I del D.Lgs.152/06 parte V), relativamente ai parametri Cromo, Nichel e Manganese nei fumi di saldatura.

L'attività non rientra nelle prescrizioni dell'art. 275 del D.Lgs.152/06;

PRESCRIZIONI:

1) Punti di emissione e limiti

EMISSIONI DA AUTORIZZARE

E1 – SALDATURA INOX

- Portata: 8.750 Nm^3/h.
- Durata: 8 h/giorno
- Altezza: 8,5 m
- Sezione: 0,15 m^2
- Temperatura: ambiente.

Impianto di abbattimento: non presente
Inquinanti emessi: materiale particellare, metalli
Limiti previsti dalla DGR 2236/09 al punto 4.29.1 per il materiale particellare e D.Lgs.152/06 parte V allegato I parte II tab.A1 per i metalli.

Materiale particellare	*10 mg/Nm^3*
Somma Cr VI+Ni+Mn	*1 mg/Nm^3*

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli analitici a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

Qualora dal campionamento di messa regime, risulti dimostrato che il flusso di massa dei metalli sia inferiore al valore di soglia previsto in tab. A1 il gestore è esonerato dal rispetto dei limiti e dagli autocontrolli annuali;

Altre prescrizioni

Messa in esercizio e messa a regime: il gestore dovrà comunicare la messa in esercizio dell'impianto, alla scrivente Agenzia ed al Comune con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro 15 giorni dalla messa in esercizio l'impianto dovrà essere a regime.

Controlli di messa a regime: il gestore dovrà effettuare il rilevamento dei parametri inquinanti dell'emissione **E1** in uno dei primi dieci giorni di marcia dell'impianto a regime mirante alla verifica del rispetto dei valori limite. I risultati del controllo devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla messa a regime dell'impianto alla scrivente Agenzia, e devono essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti per il controllo.

a) Durante i rilevamenti alle emissioni devono essere determinate, con riferimento ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione o comunque espressamente previsti nelle specifiche prescrizioni tecniche. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.

b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

c) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%.

d) Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura, (cioè l'intervallo corrispondente a "risultato misurazione meno incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

e) I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria all'esecuzione delle misure e campiona-

menti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI EN 15259 e UNI EN 13284-1 e UNI EN 16911-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera).

f) E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

g) I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 ss.mm.ii. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

h) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06.

i) Al fine di rendere agevole l'identificazione di ogni singolo punto d'emissione appartenenti alle varie linee di produzione dei diversi reparti, si prescrive l'adozione di apposita cartellonistica recante l'esatta denominazione del punto d'emissione.

Condizione di normalizzazione dei risultati

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:

- Temperatura 273 K
- Pressione 101,3 kPascal
- Gas secco

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente sentita ARPAE.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di campionamento	UNI EN ISO 10169:2013
Temperatura, Pressione, Velocità, Portata emissione	UNI EN ISO 10169:2013
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003
Umidità	UNI EN 14790:2006
Determinazione delle emissioni di metalli	UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.